

Delibera n. 71/2021

Avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nei confronti di Ferrotramviaria S.p.A. e di Ferrovie del Gargano S.r.l. in concorso, per violazione dell'articolo 11, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 112/2015.

L'Autorità, nella sua riunione del 20 maggio 2021

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART) ed in particolare il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie"*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione) come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'Allegato VII della citata direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, entrato in vigore il 23 dicembre 2018, (di seguito anche: decreto legislativo n. 112/2015), ed in particolare:
- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale: *"Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto"*;
 - l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale: *"Le attività disciplinate dal presente decreto si uniformano ai seguenti principi: a) autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie; b) indipendenza*

delle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura, separazione contabile o costituzione di strutture aziendali autonome e distinte, sotto il profilo patrimoniale e contabile, per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia (...);

- l'articolo 3, comma 1, lettera *b-septies*), che dispone che “[a]i fini del presente decreto si intende per: [...] *b-septies*) funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura: l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione, ai sensi, in particolare, degli articoli 17 e 26 del presente decreto”;
- l'articolo 11 “*Indipendenza del gestore dell'infrastruttura*” e, in particolare, i commi 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 11, ai sensi dei quali: “1. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), è un'entità giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa. 2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche in materia di canoni e di assegnazione di capacità di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura è autonomo e responsabile della propria gestione, della propria amministrazione e del proprio controllo interno. 3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile dell'esercizio e dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nonché del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilità, la funzionalità, nonché la diffusione delle informazioni relative all'accesso all'infrastruttura a tutte le imprese interessate a condizioni eque e non discriminatorie. Il gestore dell'infrastruttura deve, altresì, assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri. Tale obbligo viene trasferito, con apposito accordo e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, in capo al gestore di stazione, qualora quest'ultimo non coincida con il gestore dell'infrastruttura, fatta eccezione per le aree funzionali alle attività proprie del gestore dell'infrastruttura. 4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per la rete di propria attribuzione, sono affidate, in via esclusiva, entro i limiti di cui agli articoli 17 e 26 del presente decreto e fatto salvo quanto previsto dal comma 11 e le specifiche attribuzioni dell'organismo di regolazione, le decisioni relative alle funzioni essenziali. Nessuna entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale può esercitare un'influenza determinante sulle decisioni del gestore dell'infrastruttura relative alle funzioni essenziali. [...] 7. I responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non possono ricoprire, per un periodo di ventiquattro mesi da quando cessano nelle proprie funzioni, alcun ruolo all'interno delle imprese ferroviarie operanti sulla relativa infrastruttura. [...] 9. I membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali, o, qualora istituito, del consiglio di vigilanza non possono al contempo essere membri del consiglio di

amministrazione, o, qualora istituito, del consiglio di vigilanza di un'impresa ferroviaria. Nelle imprese a integrazione verticale, i membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non ricevono alcuna retribuzione basata sui risultati da altra entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale né premi legati ai risultati economico-finanziari di specifiche imprese ferroviarie. Possono tuttavia ricevere incentivi connessi alla prestazione globale del sistema ferroviario. [...] 11 I gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa";

- l'articolo 11-ter, comma 2, che prevede che "[i]l gestore dell'infrastruttura mantiene il potere di vigilanza relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ne ha la responsabilità. Le entità che svolgono le funzioni essenziali si conformano agli articoli 11, 11-bis e 11-quater."
- l'articolo 37, commi 1, 3, 8, e 14, lettera a), ai sensi del quale "[l]l'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000";

VISTO

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante "Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione", e, in particolare, l'Allegato A;

VISTO

il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;

VISTA

la nota prot. ART n. 15206/2019, del 22 novembre 2019, con la quale l'Autorità ha rammentato alle imprese che gestiscono reti regionali ricadenti nell'elenco di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, tra le quali Ferrotramviaria S.p.A. (di seguito anche: Ferrotramviaria) e Ferrovie del Gargano S.r.l. (di seguito anche: Ferrovie del Gargano), i termini di scadenza per l'individuazione - ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 112/2015 - del soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie, al quale affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b-septies*), del medesimo decreto legislativo;

VISTA

la nota, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 16391/2019, del 18 dicembre 2019, con cui Ferrovie del Gargano ha comunicato di aver individuato nel Consorzio Ferrovie Pugliesi il soggetto terzo cui affidare lo svolgimento delle funzioni essenziali, nelle more del perfezionamento dell'affidamento delle stesse a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

VISTA

la nota assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 8533/2020, del 12 giugno 2020, con cui Ferrotramviaria ha trasmesso all'Autorità la bozza finale del Prospetto informativo della rete relativo all'anno 2021, in cui tale Società afferma di aver affidato i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali al Consorzio Ferrovie Pugliesi;

VISTA

la nota prot. ART n. 10405/2020, del 16 luglio 2020, con cui l'Autorità ha rappresentato alla Regione Puglia che il suddetto Consorzio Ferrovie Pugliesi non pareva presentare le richieste caratteristiche di indipendenza dai citati gestori Ferrovie del Gargano S.r.l. e Ferrotramviaria S.p.A., in quanto partecipato da entrambe tali società;

VISTA

la nota di riscontro della Regione Puglia, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 10816/2020, del 23 luglio 2020;

VISTA

la nota prot. ART n. 4204/2021, del 7 aprile 2021, con cui al Consorzio Ferrovie Pugliesi sono state richieste informazioni e documentazione, allo scopo di vigilare sull'ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 112/2015;

VISTA

la nota di riscontro del Consorzio Ferrovie Pugliesi, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 5218/2021, del 22 aprile 2021, in cui il detto Consorzio, oltre ad allegare il proprio *"Regolamento consortile per l'esercizio delle funzioni essenziali del gestore della infrastruttura ex art. 3, comma 1, lett. b) septies del d.lgs. 112/2015 smi"* nonché la convenzione stipulata, in data 11 dicembre 2019, con Ferrotramviaria, ha affermato che:

- *"con verbale di assemblea del 25.9.2019, è stato modificato e ampliato l'oggetto consortile originariamente previsto, prevedendo quale finalità principale l'esercizio delle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura declinate all'art. 3, comma 1, lett. b) septies del d.lgs. 112/2015 smi";*

- “[l]a modifica statutaria ha dato avvio al procedimento atto a consentire a questo Consorzio, pariteticamente costituito da Ferrotramviaria (50%) e Ferrovie del Gargano (50%) - gestori di infrastruttura regionale che contestualmente svolgono il servizio di trasporto sulle medesimi reti ad esse rispettivamente concesse dalla Regione Puglia, seppure mediante distinte Divisioni operative - di dotarsi dei requisiti organizzativi e di scopo idonei all'esercizio delle funzioni essenziali citate per conto delle consorziate, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 comma 11 d.lgs. 112/2015”;
- “allo scopo di ulteriormente esplicitare, rispetto a quanto già previsto nello Statuto, le caratteristiche di terzietà ed indipendenza richieste per lo svolgimento delle funzioni essenziali, il Consorzio si è dotato di regolamento interno (**all.**) nel quale si specifica (art. 2) che le decisioni sull'esecuzione delle predette funzioni sono assunte in via esclusiva dall'organo amministrativo, in piena autonomia ed indipendenza, rispetto alle decisioni ed alla volontà dell'Assemblea che in merito non interviene neppure in termini di autorizzazione e/o ratifica delle decisioni assunte”;
- “è stato nominato Presidente del predetto Organo Amministrativo, [...omissis...] e sono stati nominati Componenti dell'organo [...omissis...], responsabile della Divisione infrastruttura della consorziata Ferrovia del Gargano, successivamente subentrato all' [...omissis...] e [...omissis...] responsabile della Divisione infrastruttura della consorziata Ferrotramviaria”;
- “[p]er quanto concerne le risorse che svolgono prestazioni per conto del Consorzio, fermo restando che lo stesso, come in precedenza detto, agisce prevalentemente per il tramite dell'organo amministrativo citato, il regolamento consortile già citato ha previsto che i consorziati possano di volta in volta mettere a disposizione le proprie risorse; in ogni caso è altresì prevista dal succitato regolamento la possibilità di istituire in ogni momento strutture proprie nonché stipulare con i terzi accordi negoziali per il supporto operativo necessario allo svolgimento delle attività affidate”;
- “nel corso del 2020 si è dato avvio da parte del Consorzio ad un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e giuridico, in conformità alle previsioni regolatorie vigenti, su tutta la documentazione afferente all'infrastruttura delle consorziate (atti concessori, descrizione caratteristiche dell'infrastruttura, attività di manutenzione straordinaria programmate o in corso, prescrizioni di sicurezza ed azioni mitigative adottate, etc.), necessaria per l'acquisizione di tutte le informazioni ed i dati propedeutici all'attuazione delle funzioni essenziali affidate”;
- “[s]ulla base della documentazione esaminata nell'ambito della suddetta attività istruttoria, il Consorzio ha pertanto dato supporto alle consorziate nelle materie correlate alle funzioni essenziali di sua pertinenza, con riferimento, quindi, alle tematiche relative all'allocazione della capacità dell'infrastruttura ed alla determinazione dei corrispettivi/canoni dei servizi che siano usufruiti dai potenziali terzi richiedenti l'accesso alla medesima”;

- VISTA** la nota prot. ART n. 6804/2021, del 30 aprile 2021 di richiesta al Consorzio Ferrovie Pugliesi di integrazione documentale;
- VISTA** la nota di riscontro, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 7568/2021, del 6 maggio 2021, con cui il Consorzio Ferrovie Pugliesi ha trasmesso la convenzione stipulata, in data 12 dicembre 2019, con Ferrovie del Gargano;
- VISTA** la relazione predisposta dal competente Ufficio, in particolare in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento;
- CONSIDERATO** che il termine per dare applicazione a quanto disposto dall'articolo 11, comma 11, del citato decreto legislativo n. 112/2015, risulta spirato il 18 marzo 2020;
- CONSIDERATO** inoltre, che:
1. il Consorzio Ferrovie Pugliesi risulta pariteticamente partecipato da Ferrotramviaria S.p.A. e da Ferrovie del Gargano S.r.l., ciascuna delle quali detiene la metà delle quote del fondo consortile;
 2. tale assetto organizzativo, in assenza di specifiche garanzie di indipendenza sul piano decisionale nell'esercizio delle funzioni essenziali, di per sé, non è conforme ai principi ed ai requisiti fissati dall'articolo 11, del decreto legislativo n. 112/2015;
 3. al proposito, tuttavia, si rileva come all'asserito scopo di fornire tali garanzie di terzietà ed indipendenza, il Consorzio Ferrovie Pugliesi si sia dotato di un *"Regolamento consortile per l'esercizio delle funzioni essenziali del gestore della infrastruttura ex art. 3, comma 1, lett. b) septies del d.lgs. 112/2015 smi"*, ove si afferma che “[l]e decisioni inerenti le [...] funzioni essenziali sono assunte dall'Organo amministrativo nel suo complesso, in piena indipendenza ed autonomia rispetto alle decisioni ed alla volontà dell'Assemblea dei consorziati che in merito non interviene neppure in termini di autorizzazione e/o ratifica delle decisioni assunte” (cfr. prot. ART n. 5218/2021);
 4. nondimeno, la composizione del menzionato Organo amministrativo non pare idonea a garantirne l'indipendenza sul piano decisionale, poiché dello stesso fanno parte il responsabile della Divisione infrastruttura di Ferrovie del Gargano S.r.l. ed il responsabile della Divisione infrastruttura di Ferrotramviaria S.p.A.; infatti, in considerazione delle finalità sottese all'articolo 11 del decreto legislativo n. 112/2015, la qualità di membro dell'organo competente ad adottare le decisioni sulle funzioni essenziali è inconciliabile con lo svolgimento di qualsivoglia ruolo all'interno delle imprese ferroviarie operanti sulla relativa infrastruttura, come del resto conferma la previsione della specifica ipotesi di incompatibilità successiva di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 112/2015;
 5. il Consorzio Ferrovie Pugliesi, allo stato, non sembra disporre di personale proprio, potendosi avvalere “*di volta in volta*” delle risorse messe a disposizione dalle consorziate (cfr. prot. ART n. 5218/2021), pur essendo, altresì, prevista “*la possibilità di istituire in ogni momento strutture proprie nonché stipulare con i terzi accordi negoziali per il supporto operativo*

*necessario allo svolgimento delle attività affidate” (*ibid.*); la dipendenza dal personale delle consorziate che ne risulterebbe ulteriormente contribuisce ad infirmare le richieste garanzie di terzietà ed indipendenza;*

- RITENUTO** conseguentemente, che il Consorzio Ferrovie Pugliesi non appaia idoneo a fornire le necessarie garanzie di indipendenza sul piano decisionale nell'esercizio delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b-septies*), del decreto legislativo n. 112/2015;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 689/1981, qualora più soggetti concorrono in un illecito amministrativo, ciascuno soggiace alla sanzione per esso disposta;
- CONSIDERATO** che, sulla base della documentazione in atti, sembra emergere la violazione, da parte di Ferrotramviaria e di Ferrovie del Gargano in concorso, dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 112/2015;
- RITENUTO** pertanto, che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Ferrotramviaria S.p.A. e di Ferrovie del Gargano S.r.l. in concorso, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015, per non aver individuato un idoneo soggetto terzo, indipendente sul piano decisionale, cui affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b-septies*), del medesimo decreto legislativo n. 112/2015, in adempimento dell'obbligo disciplinato dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 112/2015;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio, nei confronti di Ferrotramviaria S.p.A. e di Ferrovie del Gargano S.r.l. in concorso, di un procedimento, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, concernente il mancato adempimento dell'obbligo disciplinato dall'articolo 11, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 112/2015, per non aver individuato un idoneo soggetto terzo, indipendente sul piano decisionale, cui affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b-septies*), del citato decreto legislativo n. 112/2015;
2. all'esito del procedimento, nei confronti di Ferrotramviaria S.p.A. e di Ferrovie del Gargano S.r.l., potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato da ciascun soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 112/2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;

4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. i destinatari della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, possono inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo sopra indicato, nonché richiedere l’audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. i destinatari della presente delibera possono, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all’Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Ferrotramviaria S.p.A. e a Ferrovie del Gargano S.r.l., comunicata al Consorzio Ferrovie Pugliesi, nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 20 maggio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)